
FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni**
- Sede legale e Direzione Generale: Roma – Via Vittorio Veneto 119
- Indirizzo Internet <http://www.bnl.it>
- Codice ABI 1005 - 8
- Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 78.60
- Capogruppo del Gruppo Bancario BNL, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas S.A.
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 00651990582
- Dal Bilancio al 31/12/2005:
 - ✓ Capitale Sociale Euro 2.216.479.468,00
 - ✓ Riserve Euro 1.803.894.023,00.

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE**Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione**

Con il contratto la Banca concede al mutuatario un finanziamento in euro o valuta estera, anche con clausola *multicurrency*, a tasso fisso o variabile, secondo un parametro di indicizzazione prestabilito, per una durata superiore a 18 mesi e fino, di norma, a 15 anni. L'importo può arrivare al 100% della necessità prevista (es.: realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, smobilizzo di crediti, reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve termine, ecc.) ovvero, se il finanziamento è garantito da ipoteca, fino all'80% del valore del bene da acquisire in garanzia o del costo di costruzione, ivi compreso quello dell'area. Il finanziamento può essere erogato in unica soluzione o in base agli stati di avanzamento dei lavori e viene rimborsato, di norma, mediante rate mensili, trimestrali o semestrali posticipate. Di norma il finanziamento è garantito da ipoteca sui beni aziendali e/o privilegio speciale su beni mobili non registrati, salvo altre garanzie alternative o integrative (ipoteca su beni extraziendali, fideiussione di terzi o di banca di gradimento, polizza fideiussoria di primaria compagnia di assicurazione, pegno su denaro o titoli, cessione o postergazione di crediti).

Rischi tipici:

-finanziamento a tasso variabile: rischio di tasso di interesse, in relazione alla variabilità, nel corso dell'ammortamento, del tasso conseguente alla variazione dello specifico parametro di indicizzazione ("Euribor", "Rendistato", "Libor") contrattualmente stabilito;

-finanziamento in valuta estera: rischio di cambio, in relazione alla variabilità, nel corso dell'ammortamento, del tasso di cambio in euro della valuta estera in cui è espresso il finanziamento.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

- **A. Tasso di interesse :**
- Finanziamento in euro a tasso fisso (tassi nominali massimi) 7%

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

- Finanziamenti in euro a tasso variabile:

Parametro di indicizzazione **“Euribor” a 3 o 6 mesi** (puntuale o media)

Revisione: trimestrale o semestrale
spread massimo 3,00%

Comprensivo della maggiorazione massima di periodo:
: oltre 18 mesi e fino a 5 anni 0,25%
oltre 5 anni 0,40%

comunque entro il limite del tasso soglia calcolato sulla base del valore dei tassi di interesse effettivi globali medi considerati ai fini della legge sull'usura

Ultimi tre valori assunti dal parametro (“Euribor” 6 mesi puntuale) 3,835% (31/12/2006)
3,241% (30/06/2006)
2,640% (31/12/2005)

- Finanziamento in valuta estera a tasso variabile:

Parametro: costo della provvista a medio termine a tasso variabile sul mercato finanziario di Londra ancorato al tasso di indicizzazione **“LIBOR” a 3 o 6 mesi**

Revisione: trimestrale o semestrale
Spread massimo : 3,00%

Comprensivo della maggiorazione massima di periodo:
oltre 18 mesi e fino a 5 anni 0,25%
oltre 5 anni 0,40%

Comunque entro il limite del tasso soglia calcolato sulla base del valore dei tassi di interesse effettivi globali medi considerati ai fini della legge sull'usura

ultimi tre valori assunti dal parametro (“Libor” 6 mesi - \$ U.S.A.) 5,361% (31/12/2006)
5,617% (30/06/2006)
4,690% (31/12/2005)

- B. Periodicità e modalità di calcolo degli interessi :**

FOGLIO INFORMATIVO
FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

- Finanziamento in euro a tasso fisso : 360/360
 in via mensile, trimestrale o semestrale posticipata
- Finanziamento in euro a tasso variabile : 365/360
 in via mensile, trimestrale o semestrale posticipata
- Finanziamento in valuta estera a tasso variabile : 365/360
 in via mensile, trimestrale o semestrale posticipata

- **C. Interessi di mora :**

- Finanziamento in euro a tasso fisso :

tasso contrattuale maggiorato di 5 punti semprechè inferiore al tasso soglia rivelato trimestralmente ai sensi della legge n.108/1996, vigente alla data di stipulazione del contratto : in caso contrario il tasso di mora è pari al tasso soglia diminuito di 1 punto;

- Finanziamento in euro e in valuta estera a tasso variabile :

tasso contrattuale maggiorato di 5 punti. Qualora il tasso di mora come sopra determinato dovesse risultare pari o superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge n.108/1996 si applicherà, per ciascun trimestre solare durante il quale permane l'insolvenza, il relativo tasso soglia diminuito di 1 punto, fermo comunque restando che il tasso di mora non potrà essere inferiore al tasso contrattuale.

Modalità di calcolo 365/360

- **D. Prezzi e ogni altro onere, commissione o spesa gravanti sui clienti:**

Compenso d'istruttoria:

In misura variabile con riferimento all'ammortare del finanziamento
 con un minimo di
 ed un massimo di

euro 129,11
 euro 7.746,85

Finanziamenti fino a euro 500.000: 0,20%

da euro 501.000 a euro 2.500.000 euro euro 1.000 + 0,15 %
della parte eccedente
euro 500.000

Finanziamenti oltre euro 2.500.000: euro 4.100 + 0,15 %
della parte eccedente
euro 2.500.000

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE**Commissione di concessione:**sull'importo stipulato, *una tantum* massimo 2,00%**Spese notarili:**

da regolarsi direttamente con il notaio rogante

Spese di perizia:**Importi al netto di IVA**

<i>Fino a Euro 500.000,00</i>	Euro 600,00
<i>Da Euro 500.000,01 a Euro 2.500.000,00</i>	Euro 900,00
<i>Da Euro 2.500.000,01 a Euro 4.999.999,99</i>	Euro 1.000,00
<i>Da Euro 5.000.000,00 a Euro 9.999.999,99</i>	Euro 1.250,00
<i>Da Euro 10.000.000,00 a Euro 14.999.999,99</i>	Euro 1.500,00
<i>Da Euro 15.000.000,00 a Euro 29.999.999,99</i>	Euro 2.500,00
<i>importo finanziamento richiesto uguale o superiore a Euro 30.000.000,00 ; importo massimo di euro 10.000</i>	

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo "complesso immobiliare", saranno applicate le seguenti maggiorazioni:

- Se l'ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo
Il 30% (Trenta per cento) della tariffa di riferimento
- Se l'ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo
Il 50% (Cinquanta per cento) della tariffa di riferimento

Nei casi in cui le attività valutative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte del cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto come di seguito indicato:

- Prima di aver effettuato il sopralluogo
Il 10% (Dieci per cento) della tariffa di riferimento
- Dopo aver effettuato il sopralluogo
Il 50% (Cinquanta per cento) della tariffa di riferimento

PARCELLE PER SINGOLO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI**(importi al netto di IVA)**

<i>Fino a Euro 500.000,00</i>	Euro 200,00
<i>da Euro 500.000,01 a Euro 2.500.000,00</i>	Euro 350,00
<i>da Euro 2.500.000,01 a Euro 4.999.999,99</i>	Euro 400,00
<i>da Euro 5.000.000,00 a Euro 9.999.999,99</i>	Euro 450,00
<i>da Euro 10.000.000,00 a Euro 14.999.999,99</i>	Euro 500,00
<i>da Euro 15.000.000,00 a Euro 29.999.999,99</i>	Euro 550,00
<i>Importo finanziamento uguale o superiore a Euro 30.000.000,00: Importo importo massimo euro 1.500</i>	

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

Nei casi in cui le attività valutative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte del cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto come di seguito indicato:

- Prima di aver effettuato il sopralluogo
Il 10% (Dieci per cento) della tariffa di riferimento
- Dopo aver effettuato il sopralluogo
Il 50% (Cinquanta per cento) della tariffa di riferimento

<p>Imposta sostitutiva: nella misura di legge sull'importo erogato, attualmente <i>una tantum</i> da corrispondere al momento dell'erogazione</p>	0,25%
<p>Commissione di negoziazione valuta estera: da corrispondersi, per i finanziamenti in valuta estera, all'atto dell'erogazione, delle conversioni e dei rimborsi, massimo</p>	0,15%
<p>Giorni Banca: per operazioni di sconto ai sensi della legge n. 1329/1965 "Sabatini", massimo</p>	15
<p>Commissione di mancato utilizzo: da applicarsi, all'inizio dell'ammortamento sulla quota non erogata, nei casi in cui le erogazioni non raggiungano in totale l'importo del finanziamento, massimo</p>	0,375%
<p>Commissioni inerenti alla provvista estera e a operazioni in pool: eventuali <i>agency fee</i>, <i>management fee</i>, <i>commitment fee</i> e simili e spese legali per la stipula del contratto</p>	
<p>Spese varie (importi massimi):</p>	
<p>variazioni societarie, modifica delle garanzie personale e/o reali, oltre spese notarili;</p>	<p>accollo compenso d'istruttoria euro 516,46</p>

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

modifica dei termini contrattuali oltre spese notarili	euro 516,46
ripartizioni/riduzione del finanziamento oltre spese notarili	euro 516,46
cancellazione, riduzione e/o restrizione ipotecaria oltre spese notarili	euro 516,46
certificazione per società di revisione	euro 154,94
dichiarazione di sussistenza di credito	euro 103,29
certificazione attestante il residuo debito	euro 51,65
conteggio di estinzione	euro 51,65

Ruolo svolto dal soggetto agente per le attività connesse alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento Agevolato e dei finanziamenti bancari ordinari, nell'ambito degli interventi agevolati a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno delle imprese" istituito con la legge 30 dicembre 2004, n. 311

Commissione – 0,50% sull'importo del finanziamento
con un minimo di Euro 9000,00 ed
un massimo di Euro 15.000,00

• **E. Compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata:**

1. Finanziamenti a tasso variabile:

a) commissione da applicare sul residuo debito in linea capitale alla data dell'estinzione anticipata, moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso originario, pari allo 0,30%

b) spese di segreteria pari a euro 51,65

2. Finanziamenti a tasso fisso:

- commissione prevista al precedente punto 1a);
- spese di segreteria previste al precedente punto 1b);
- importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo stesso

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

non venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un finanziamento di reimpiego, di importo pari al capitale anticipatamente rimborsato, di durata pari alla durata residua e a un tasso pari al parametro "Rendistato" rilevato, nel mese solare precedente quello in cui avviene l'estinzione, dalla tabella "Titoli di Stato Italiani – rendimenti effettivi" pubblicata su "Il Sole 24 Ore". La somma dovuta sarà pagabile nel suo valore attuale alla data dell'estinzione anticipata, con applicazione di un tasso di attualizzazione pari al suddetto tasso di reimpiego.

• **F. "Commissione per attività di Soggetto Agente ex L.80/2005" :**

Ruolo svolto dal soggetto agente per le attività connesse alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento agevolato e dei finanziamenti bancari ordinari nell'ambito degli interventi agevolati a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese" istituito con legge 30 dicembre 2004, N. 311

- | | |
|--|--|
| • Nel caso di ruolo Agente non Finanziatore | Euro 18.000 |
| • Nel caso di ruolo di Agente e Finanziatore | 0,50% dell'importo del finanziamento con un min. di Euro 9.000 ed un max. di Euro 15.000 |

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

INDICATORE SINTETICO DI COSTO / TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO**Ipotesi 1**

Importo:	€ 1.000.000
Durata:	10 anni
Ammortamento:	quote capitali costanti
Tasso:	variabile
Parametro:	Euribor 6 mesi (3,835%)
Spread	3%
Spese istruttoria:	€ 1750
Commissione di Concessione:	€ 20.000
ISC/TAEG:	7.45%

Ipotesi 2

Importo:	€ 1.000.000
Durata:	10 anni
Ammortamento:	rate costanti
Tasso:	fisso nominale 7,00%
Spese istruttoria:	€ 1750
Commissione di Concessione:	€ 20.000
ISC/TAEG:	7.45%

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

Clausole contrattuali che regolano l'operazione

Interessi di mora (art. 5 del contratto). Per il ritardato pagamento di quanto dovuto alla Banca a qualsiasi titolo e su qualunque somma per capitale, interessi, spese e accessori, saranno dovuti dal mutuatario gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica,

- in caso di tasso fisso stabilito in sede di stipula del contratto: nella misura del tasso contrattuale maggiorato di cinque punti, ovvero, qualora il tasso contrattuale maggiorato di cinque punti risulti pari o superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge n. 108/1996 ("Disposizioni in materia di usura"), vigente alla data di stipulazione del contratto, nella misura del suddetto tasso soglia diminuito di un punto;
- ovvero, in caso di tasso fisso stabilito in sede di singola erogazione in base al tasso IRS: nella misura che sarà stabilita in sede di stipulazione dei singoli atti integrativi e di quietanza;
- ovvero, in caso di finanziamento a tasso variabile: in misura pari al tasso contrattuale maggiorato di cinque punti. Qualora il tasso di mora come sopra determinato dovesse risultare pari o superiore al suddetto tasso soglia, si applicherà, per ciascun trimestre solare durante il quale permane l'insolvenza, il relativo tasso soglia diminuito di un punto, fermo comunque restando che il tasso di mora non potrà essere inferiore al tasso contrattuale.

Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della Banca di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine o di risolvere il contratto e di ottenere, quindi, il rimborso totale delle somme dovute per capitale residuo, interessi, spese e accessori.

Oneri, commissioni e spese (art. 10 del contratto). Restano a carico del mutuatario tutti gli oneri, commissioni e spese ad esso imputabili in dipendenza del contratto e nel periodo di durata del finanziamento, riportati negli avvisi sintetici e nei fogli informativi analitici pubblicati dalla Banca ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. n. 385/1993, sulla base delle tariffe vigenti tempo per tempo presso la Banca. In proposito il mutuatario approva specificamente, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, del citato decreto legislativo, che nel periodo di durata del finanziamento i suddetti oneri, commissioni e spese possono variare in senso ad esso sfavorevole; le eventuali variazioni saranno comunicate dalla Banca con le modalità e nei termini stabiliti dal titolo VI capo I del suddetto decreto legislativo.

Programma di investimenti e commissione di mancato utilizzo (art. 2 del capitolato).

Qualora il finanziamento sia destinato alla realizzazione di un programma di investimenti, quest'ultimo dovrà essere completato entro la data prevista per l'inizio dell'ammortamento. Qualora entro tale data non sia stata effettuata alcuna erogazione, il finanziamento si intenderà definitivamente rinunciato; viceversa, se a tale data l'importo del finanziamento non risulti interamente erogato a causa della mancata integrale esecuzione del programma, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto o di consentire l'ammortamento del finanziamento per la minor somma erogata. In ogni caso resta a carico del mutuatario, sulle somme non utilizzate entro il termine fissato per l'inizio dell'ammortamento, una commissione *una tantum* dello 0,375% da pagarsi alla scadenza di detto termine.

Obblighi assicurativi (art. 3 del capitolato). Il mutuatario è tenuto ad assicurare gli immobili o gli altri beni eventualmente oggetto di garanzia reale presso primarie compagnie di assicurazione, fino alla totale estinzione del debito e per il valore e contro i rischi stabiliti dalla Banca, con vincolo delle relative polizze a favore di quest'ultima.

Obblighi relativi ai beni oggetto del finanziamento (art. 4 del capitolato). Il mutuatario è

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

obbligato a non mutare la destinazione dei beni eventualmente sottoposti all'ipoteca, nonché a non asportare e a non alienare gli impianti, i macchinari, le attrezzature e i beni strumentali eventualmente sottoposti al privilegio, senza il consenso scritto della Banca.

Rinuncia alla surroga e al concorso (art. 6 del capitolato). Qualsiasi pagamento da chiunque effettuato, che dia luogo alla surroga parziale, legale o convenzionale, di cui agli articoli 1201 e seguenti cod. civ., non darà diritto al concorso di cui all'articolo 1205 cod. civ.

Pagamenti e oneri fiscali (art. 7 del capitolato). L'importo delle rate di interesse e di ammortamento del finanziamento e di ogni altro versamento comunque dovuto alla Banca dovrà in ogni caso essere al netto per la Banca stessa di qualsiasi gravame..

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 9, 10 e 11 del capitolato). In caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, nonché negli altri casi previsti dal capitolato, la Banca avrà la facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., ovvero avrà diritto di risolvere *ipso iure* ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. il contratto: in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale. In tali ipotesi il mutuatario è tenuto al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali. In caso di finanziamento in valuta estera, i suddetti importi nonché qualunque altro costo a carico della Banca comunque derivante dalla conseguente anticipata estinzione delle operazioni di provvista in valuta estera, verranno convertiti in euro al cambio vigente alla data della decadenza o della risoluzione.

Imputazione dei pagamenti (art. 12 del capitolato). Salvo diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dal mutuatario verrà imputato innanzi tutto al rimborso delle spese e accessori, poi al pagamento degli interessi e, infine, al rimborso del capitale.

Rinuncia alle eccezioni (art. 14 del capitolato). Nessuna eccezione od opposizione potranno sollevare il mutuatario e gli eventuali garanti, in qualsiasi sede e per qualsiasi causa nei confronti della Banca, fino a quando il credito di questa, dipendente dal finanziamento, non sia stato completamente soddisfatto.

Prova del credito (art. 15 del capitolato). Gli estratti dei libri contabili della Banca faranno sempre piena prova in qualsiasi sede e a qualsiasi effetto contro il mutuatario e gli eventuali garanti, loro successori e aventi causa, dell'ammontare del credito della Banca verso il mutuatario, rinunciando gli stessi, per sé, successori e aventi causa, a qualsiasi eccezione o contestazione al riguardo.

Estinzione anticipata (art. 19 del capitolato). Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di novanta giorni rispetto alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il mutuatario dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati) un compenso onnicomprensivo indicato al quadro 3. lettera E).

LEGENDA

- **ammortamento:** processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

- **"Euribor" a 3 o 6 mesi puntuale:** tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - *Euro Interbank Offered Rate*) a 3 o 6 mesi, aumentata della maggiorazione di periodo e dello *spread*. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (*Euribor Panel Steering Committee*) e diffuso sui principali circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data).
- **"Euribor" a 3 o 6 mesi media:** tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - *Euro Interbank Offered Rate*) a 3 o 6 mesi, aumentata della maggiorazione di periodo e dello *spread*.

L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (*Euribor Panel Steering Committee*) e diffuso sui principali circuiti telematici, sulla base:

- per la prima rata, della media del mese antecedente la data di stipulazione del presente atto;
- per le rate successive, della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta.
- **finanziamento a tasso fisso:** il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.
- **finanziamento a tasso variabile:** il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto.
- **indicatore sintetico di costo:** calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), è il costo totale del credito a carico del mutuatario espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
- **IRS:** tasso lettera IRS – *Interest Rate Swap* in euro verso "Euribor", correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 del secondo giorno precedente la data dell'erogazione dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters.
- **"Libor" a 3 o 6 mesi:** tasso nominale annuo pari al costo della provvista a medio termine sul mercato finanziario di Londra, aumentato del margine mediamente applicato ai beneficiari italiani di prestiti sindacati per pari durata e dello *spread*. Il suddetto costo della provvista è pari al tasso nominale interbancario annuo ("Libor" - *London Interbank Offered Rate*) arrotondato al 16° superiore, relativo ai depositi nella stessa valuta in cui è espresso il finanziamento e per la durata di 3 o 6 mesi, vigente due giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza del precedente periodo di interessi. Qualora la suddetta data cada in giorno festivo o in giorno feriale che comporta la chiusura degli sportelli bancari in Italia, negli Stati Uniti d'America o nel paese nella cui valuta è espresso il finanziamento, il tasso "Libor" sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data). Il tasso "Libor" sarà rilevato sulle pagine "LIBOR 01/02" del circuito della Reuters Italia S.p.a. - Milano..
- **modalità di calcolo degli interessi:** gli interessi sono calcolati, per i finanziamenti a tasso variabile, secondo i giorni effettivamente trascorsi (anno civile) con divisore 360 e, per i finanziamenti a tasso fisso, sulla base di un anno di 360 giorni (anno commerciale) con divisore 360.

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

- **multicurrency:** clausola in forza della quale il finanziamento può essere erogato in più divise. Il mutuatario, almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data richiesta per ciascuna erogazione, deve indicare a divisa scelta tra quelle alternative e, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di interessi, può chiedere la conversione, in coincidenza con il giorno di scadenza previsto per il pagamento degli interessi, della valuta in cui è espresso il finanziamento nel valore equivalente di una delle divise alternative. Ove, successivamente alla erogazione o alla conversione del finanziamento, l'importo dello stesso risultasse, alla scadenza di ciascun periodo di interessi, superiore di più del 10% al residuo debito in linea capitale espresso nella divisa di riferimento (euro), il mutuatario sarà tenuto a versare alla Banca la divisa eccedente il residuo debito espresso in tale divisa.
- **preammortamento:** periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi.
- **rata:** pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo mutuato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento. L'importo della rata può essere costante (la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per l'intera durata), crescente (la somma tra quota capitale e quota interessi cresce al crescere del numero delle rate), decrescente (la somma tra quota capitale e quota interessi decresce al crescere del numero delle rate).
- **rimborso in unica soluzione:** la rate, tranne l'ultima, sono costituite dalla sola quota interessi. L'intero capitale viene restituito in un'unica soluzione alla scadenza del finanziamento con l'ultima rata.
- **"Rendistato"/"Euribor" a 3 mesi:** tasso nominale annuo – arrotondato allo 0,05% più vicino sulla base di cinque decimali - risultante dalla media aritmetica semplice, aumentata della maggiorazione di periodo e dello *spread*, tra:
 - a) media aritmetica semplice delle medie mensili dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("Rendistato"), calcolati al lordo della ritenuta d'imposta, rilevate (a cura della Banca d'Italia) nei due mesi solari precedenti di un mese solare la data di decorrenza del periodo di interessi. Tale media sarà rilevata dalla tabella "Rendimenti effettivi" pubblicata sul quotidiano *Il Sole-24 ore*;
 - b) media aritmetica semplice dei tassi interbancari per l'area euro ("Euribor" - *Euro Interbank Offered Rate*) a 3 mesi, rilevati sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle ore 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (*Euribor Panel Steering Committee*) e diffusi sui principali circuiti telematici, nei due mesi solari precedenti di un mese solare la data di decorrenza del periodo di interessi.
- **tasso di mora:** tasso di interesse dovuto dal mutuatario in caso di ritardato pagamento di quanto spettante alla Banca a qualsiasi titolo e su qualunque somma, per capitale, interessi, spese e accessori, dipendente dal finanziamento. Gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica, decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della Banca di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
- **tasso nominale:** nel presente foglio illustrativo i tassi (massimi) sono indicati nel loro valore nominale annuo, senza considerare che il pagamento degli interessi avviene in via posticipata infrannuale (mensile, trimestrale o semestrale). Pertanto il tasso nominale risulta inferiore a quello effettivo, rapportato su base annua, che tiene invece conto degli effetti del pagamento in due o più rate durante l'anno.

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO O IN VALUTA ESTERA A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI IMPRESE

- **tasso soglia anti usura:** limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. E' pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria "Mutui" praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.